

**REGOLAMENTO (CEE) N. 141/79 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 gennaio 1979**  
**che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3051/78<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 3051/

78 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a fissare i prelievi come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 28.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate<sup>(1)</sup> per il periodo che inizia il 5 febbraio 1979

(UC/100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Importo        |
|--------------------------------------|----------------|
|                                      | — Peso netto — |
| 02.01 A II b) 1                      | 99,623         |
| 02.01 A II b) 2                      | 79,699 (a)     |
| 02.01 A II b) 3                      | 124,529        |
| 02.01 A II b) 4 aa)                  | 149,436        |
| 02.01 A II b) 4 bb) 11               | 124,529 (a)    |
| 02.01 A II b) 4 bb) 22 (b)           | 124,529 (a)    |
| 02.01 A II b) 4 bb) 33               | 171,352 (a)    |

(<sup>1</sup>) In conformità del regolamento (CEE) n. 706/76 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.